

OGGETTO

COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

AGGIORNAMENTO

26 GENNAIO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs n. 502 del 30.12.1992; D. Lgs. n. 472 del 18.12.1997; L. n. 326 del 24.11.2003; DPCM del 26 marzo 2008; D. Lgs. n. 175 del 21.11.2014; DM 31 luglio 2015; DM 2 agosto 2016; DM 1 settembre 2016; Risoluzione A.E. n. 7/E del 16.01.2018; D.M. 22 marzo 2019; Circolare A.E. n. 11/2019; L. n. 160 del 27.12.2019; D.L. n. 34 del 19.05.2020; L. n. 77 del 17.07.2020; DM 19 ottobre 2020; Provvedimento A.E. Prot. n. 20765/2021 del 22.01.2021

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
SISTEMA TESSERA SANITARIA

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
050

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

Vincenzo ANTONINO

BRIEFING

Come noto, ai sensi del comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31.1 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito di problemi tecnici con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. N. 20765/2021 del 22.01.2021 è stata annunciata la proroga, dal 31.1 al 8.2.2021, del termine entro il quale deve essere effettuato l'invio dei predetti dati.

Tale proroga comporta anche lo "slittamento" del termine:

- entro il quale il STS renderà disponibili i dati all'Agenzia delle entrate, ora fissato al 16.3.2021 (anziché 9.3);
- entro il quale il singolo contribuente può manifestare l'opposizione all'utilizzo dei dati in esame per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi. In particolare, l'opposizione può essere effettuata fino all'8.2.2021 per i dati aggregati tramite l'apposita Comunicazione all'Agenzia delle Entrate ovvero dal 16.2 al 15.3.2021 per ogni singola spesa tramite l'area riservata del sito Internet del STS.

Si ricorda che a partire dalle spese sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

AMBITO SOGGETTIVO

Nel corso degli anni la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria si è via via ampliato. Inizialmente i soggetti obbligati erano:

- gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- le farmacie pubbliche e private;
- le strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;

A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), sono obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:

- gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- gli psicologi;
- gli infermieri;
- le ostetriche/i;
- i tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli ottici;
- i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

Il DM 22 marzo 2019 ha infine ampliato ancora l'elenco dei soggetti obbligati alla trasmissione al Sistema TS includendo:

- strutture sanitarie previste dal Codice dell'ordinamento militare quali i centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;

- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- gli iscritti all'albo dei biologi.

Tale elenco è tassativo ed esaustivo dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica.

AMBITO OGGETTIVO

Come indicato nell'allegato A del citato decreto, le prestazioni oggetto di comunicazione si differenziano a seconda del soggetto che eroga la prestazione sanitaria. In particolare, rientrano tra le prestazioni oggetto di comunicazione quanto di seguito riportato:

- Farmacie pubbliche e private:
 - Ticket (quota fissa e/o differenza con generico);
 - Acquisto o affitto di protesi sanitarie;
 - Acquisto di medicinali;
 - Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
 - Altre spese sanitarie detraibili (ad esempio, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa etc.);
 - Altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
- Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari del SSN e dei SASN:
 - Ticket (franchigia e/o quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto);
 - Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
 - Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
 - Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
 - Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero;
 - Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate);
 - Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica deturpanti;
 - Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, al netto delle spese relative ai comfort;
 - Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica;
 - Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
 - Cure termali, previa prescrizione medica;
 - Altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.
- Medici e odontoiatri
 - Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica;
 - Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali;

- Prestazioni chirurgiche ad esclusione della chirurgia estetica;
- Interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri;
- Certificazioni mediche;
- Altre spese sanitarie non comprese nell'elenco.

TERMINI DI INVIO TELEMATICO DEI DATI AL STS

L'art. 7 del DM 19.10.2020 ridefinisce la periodicità con la quale dovrà essere effettuato l'invio dei dati al Sistema TS. In particolare è previsto che:

- per le spese sostenute nel 2020 la trasmissione dei dati va effettuata, come di consueto, entro il 31.1 (1.2.2021 in quanto il 31.1 cade di domenica);
- per le spese sostenute dal 2021 la trasmissione va effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Così, ad esempio, i dati contenuti nei documenti commerciali / fatture del mese di gennaio dovranno essere trasmessi entro l'1.3.2021 (il 28.2 cade di domenica).

I dati trasmessi al STS oltre il termine previsto vengono comunque memorizzati dal Sistema.

Per quanto riguarda la scadenza del 1.2.2021 relativamente alla comunicazione dei dati dell'anno 2020, l'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. N. 20765/2021 del 22 gennaio 2021, ha disposto la proroga del termine di presentazione al giorno 8 febbraio 2021 al fine di consentire agli operatori economici di sopperire ai ritardi legati ai problemi tecnici riscontrati dal portale Tessera Sanitaria nelle prime settimane dell'anno.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE STS

L'art. 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS possono adempiere all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 attraverso la trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

L'art. 15, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", ha integrato il citato comma 6-quater prevedendo che, a decorrere dall'1.7.2020 (termine differito all'1.1.2021 ad opera del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio"), i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, adempiono alla memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri "esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria", tramite un registratore telematico (RT).

In altre parole, pertanto, con un unico adempimento (invio dei dati al STS) sono assolti 2 adempimenti (comunicazione dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate e comunicazione delle spese sanitarie al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata).

L'art. 6 del Decreto in esame dispone che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS:

- se intendono beneficiare già per le spese relative all'anno 2020 della possibilità di inviare tutti i dati dei corrispettivi al Sistema TS per assolvere ad entrambi gli adempimenti, devono comunicare tale scelta mediante l'apposita funzione messa a disposizione dal Sistema sul proprio sito Internet;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 15/2021

PAGINA

5/6

- dall'1.1.2021, con l'entrata in vigore del predetto obbligo, sono tenuti a trasmettere tutti i dati dei corrispettivi al Sistema TS, al fine di consentire l'assolvimento dei citati adempimenti con un unico invio:
 - tramite un RT (o analogo strumento tecnologico previsto per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui al Provvedimento dell'Agazia delle Entrate 28.10.2016);
 - entro i termini di cui all'art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015 ossia entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

ULTERIORI DATI RICHIESTI

Il DM 19 ottobre 2020, emanato in attuazione della Legge di Bilancio 2020, nonché del D.L. 34/2020, è quindi intervenuto sulla estensione dei dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, che pertanto del 1 gennaio 2021 devono:

- includere la modalità di pagamento, il tipo di documento fiscale (fattura o corrispettivo), l'aliquota ovvero la natura IVA della singola operazione;
- prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agazia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

Le principali novità, pertanto, concernono l'obbligo di trasmissione dei dati anche delle prestazioni per le quali il contribuente ha manifestato l'opposizione alla trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria. In tal caso, la comunicazione non includerà i dati fiscali del contribuente, ma al loro posto la segnalazione che per tale prestazione è stata manifestata l'opposizione.

ASPETTI SANZIONATORI

L'art. 3, comma 5-bis del D.Lgs. 175/2014 prevede che in caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS da parte dei professionisti sanitari interessati dall'adempimento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agazia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Laddove l'errore o l'omissione sia ravveduta prima che siano intervenute le attività di controllo, sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997. In questa ipotesi si dovranno distinguere due ipotesi:

1. trasmissione della comunicazione entro sessanta giorni dalla scadenza, sanzione ridotta ad un terzo. In caso di versamento della sanzione con ravvedimento operoso si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera a-bis del D.lgs. 472/1997:
 - € 100,00 / 3 = € 33,33 (sanzione per singola comunicazione)
 - € 33,33 x 1/9 = € 3,70 (ravvedimento operoso sanzione per singola comunicazione);
2. trasmissione della comunicazione oltre sessanta giorni dalla scadenza:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 15/2021

PAGINA

6/6

Riferimento normativo	RAVVEDIMENTO (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997)				
	Lettera a-bis	Lettera b	Lettera b-bis	Lettera b-ter	Lettera b-quater
Termine di trasmissione e versamento	Entro 90 gg	Entro un anno	Entro due anni	Oltre due anni	Dopo la constatazione
Sanzione	sanzione base di euro 100 ridotta a 1/9	sanzione base di euro 100 ridotta a 1/8	sanzione base di euro 100 ridotta a 1/7	sanzione base di euro 100 ridotta a 1/6	sanzione base di euro 100 ridotta a 1/5

A completamento del quadro sanzionatorio, si fa presente che per i dati relativi al periodo d'imposta in vigore al 1.1.2021, essendo entrato in vigore l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al sistema TS, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del D.Lgs. 471/1997, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI